

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 9

Adunanza 23 febbraio 2000

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI TORINO - MODIFICAZIONI AL PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA (PRIU) "SUPERGA" - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 94 - 39980/2000

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, BARBARA TIBALDI, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti gli Assessori LUIGI RIVALTA e MARIA PIA BRUNATO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente della Provincia.

Premesso che:

- nei giorni 14 e 15 maggio 1998, insieme al Ministero per i Lavori Pubblici e la Regione Piemonte, la Città di Torino ha sottoscritto l'accordo di programma avente ad oggetto il Programma di Riqualificazione Urbana denominato "Superga", successivamente ratificato dal Consiglio Comunale, approvato dal Sindaco ed adottato dal Presidente della Giunta Regionale del Piemonte;
- con provvedimento del Sindaco della Città di Torino in data 9 novembre 1998, è stata indetta la Conferenza di servizi per la conclusione dell'accordo di programma avente ad oggetto la modificazione dell'indicato PRIU;
- la Conferenza di servizi si è riunita il 13 novembre 1998, il 23 giugno, 13 luglio, 22 luglio, 14 settembre e 28 settembre 1999 ed ha elaborato la proposta definitiva di accordo;
- le modifiche al PRIU comportano una variazione al P.R.G.C. vigente;
- la Città di Torino ha trasmesso alla Provincia, in data 01/02/2000, gli atti per il pronunciamento di compatibilità ai sensi del settimo comma, art. 17, L. R. 56/77;

Preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il PRIU in esame così come emergono dalla documentazione trasmessa;

Rilevato che, le modifiche al PRIU comportano una variante al P.R.G.C., consistente nel cambio di destinazione d'uso, per una parte dell'area complessivamente interessata dal Programma, da "zona urbana consolidata residenziale e mista" a "zona urbana di trasformazione", inclusa nell'ambito denominato "5.21 Superga 1";

Dichiarato che per quanto attiene:

- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art 7 della L.R. 56/77 e attualmente all'esame della Regione, la variante in esame non presenta incompatibilità;
- i progetti sovracomunali approvati, non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici a nostra conoscenza;

Tenuto conto che la responsabilità per il rispetto dei requisiti di Variante Parziale, così come precisati dal settimo comma sopra citato, ricade solamente sull'Amministrazione Comunale;

Vista l'istruttoria predisposta dal Servizio Urbanistica, datata 11/02/2000;

Dato atto che con separato provvedimento viene inoltrato un parere con il quale: a) si ripropongono i rilievi formulati in occasione dell'esame del Programma Preliminare relativo alle medesime aree (trasmesso con nota del Servizio Urbanistica del 27/2/1998), per quanto riguarda la necessità di una maggior raccordo tra le aree del PRIU e la Spina Reale e l'esigenza di reperire ulteriori aree per parcheggi pubblici; b) con riferimento alle modificazioni apportate alle aree destinate a servizi pubblici si richiama inoltre l'Amministrazione comunale circa l'esigenza, ai fini del rispetto di quanto prescritto dal comma 5 dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, di riportare tra i dati di ogni singola variante parziale, quello relativo al valore progressivo degli aumenti e/o delle diminuzioni delle aree per servizi.

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato ex art. 53, della legge 8 giugno 1990 n. 142;

Visto l'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
D E L I B E R A**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che la Variante Parziale al P.R.G.C. della Città di Torino relativa alle modificazioni al Programma di Riquilificazione Urbana (PRIU) denominato "Superga", non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. 56/77, e con i progetti sovracomunali approvati di cui la Provincia è a conoscenza;
2. di trasmettere al Comune di Torino la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia
f.to M. Bresso